



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24
DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175.

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VII

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 26, comma 2, del Testo Unico, che prevede che alle società elencate nell’allegato A non si applica l’articolo 4 del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o*

di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”;

VISTO l’articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che ha disposto la costituzione, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, della Investimenti Immobiliari Italiani - InvImIt SGR S.p.A. (di seguito InvImIt) società di gestione del risparmio per l’istituzione di uno o più fondi d’investimento immobiliari chiusi, partecipati dallo Stato o da Enti pubblici, allo scopo di valorizzare o dismettere il patrimonio immobiliare disponibile;

VISTO lo statuto di InvImIt e, in particolare, l’articolo 4 sull’oggetto sociale il quale prevede che la società svolge le seguenti attività: a) la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, istituzione, organizzazione e gestione di fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti; b) la gestione del patrimonio di fondi comuni d’investimento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, italiani o esteri, comprese le funzioni di natura amministrativa; c) lo svolgimento di ogni attività consentita alle SGR che gestiscono fondi di investimento immobiliare strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell’oggetto sociale, fra cui attività di studio, ricerca e analisi economica e finanziaria, di elaborazione, trasmissione e comunicazione di dati economici e finanziari, di amministrazione di immobili ad uso funzionale, di consulenza in materia immobiliare;

CONSIDERATO che InvImIt è detenuta totalitariamente dal Ministero dell’economia e delle finanze;

PRESO ATTO che InvImIt è inserita nell’allegato A previsto dall’articolo 26, comma 2, del Testo Unico;

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall’articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l’alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto InvImIt risulta rispondente alle finalità istituzionali dell’amministrazione connesse alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare anche nell’ottica della riduzione del debito pubblico, disponendo di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell’attività sociale con presidio dei rischi operativi e, dall’analisi dei documenti contabili della società, non sono state rilevate criticità di cui all’articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 24 e 26 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in InvImIt SGR S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE
firmatario1